

Prosecuzione del verbale di udienza del 15.6.2017



TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., dott.ssa Ida D'Onofrio, ha pronunciato la seguente ha pronunciato mediante lettura all'udienza del 15.6.2017 la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10722/2016 Reg. Gen. Cont. avente ad oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo n. 1557/2016 e vertente

TRA

B. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv.

OPPONENTE

E

U. FULVIO, rapp.to e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv.

OPPOSTO

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., pertanto, ai fini della decisione è sufficiente ricordare che la società B. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., citava in giudizio U. FULVIO, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1557/2016 per contrastare la

pretesa azionata poiché infondata e sentir dichiarare la nullità e l'inefficacia del suddetto decreto ingiuntivo.

Si costituiva ritualmente l'opposto il quale eccepiva la inesistenza della notifica dell'atto di opposizione, assumendo che nella missiva - telematica - ricevuta era contenuta solo la procura di controparte e chiedeva dichiararsi inammissibile l'opposizione ed acclarare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.

Con ordinanza, emessa fuori udienza, il G.U. ritenuta fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione notificata rinviava la causa all'udienza del 15.6.2017,.

La difesa dell'opponente società richiedeva la revoca dell'ordinanza assumendo che l'ipotesi di specie fosse sussumibile nell'ipotesi di nullità con possibilità di sanatoria; la difesa di controparte contrava l'avverso edotto e previa discussione e previo rigetto dell'istanza di revoca della precedente ordinanza, all'udienza del 15.6.2017, il G.I. decideva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con contestuale deposito della motivazione.

Chiarite siffatte questioni preliminari l'attenzione del giudicante ai fini della decisione si deve concentrare sul merito della decisione.

L'opposizione proposta è inammissibile in ragione della sua inesistente notifica alla controparte.

Giova in proposito osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio dettato dall'articolo 645 del codice di procedura civile, deve essere notificato alla controparte, per consentire la valida instaurazione del contraddittorio, necessaria per la trasformazione del procedimento monitorio in un ordinario processo di cognizione.

Deve ritenersi, dunque, che il deposito di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo non notificato alla controparte sia inidoneo a introdurre un giudizio oppositorio a decreto ingiuntivo.

Nel caso in esame si assiste, invero, ad una inesistenza della notifica dell'atto di opposizione alla controparte/opposta la quale, a sua volta, deduce di aver ricevuto - mediante notifica a mezzo pec - e come allegati - solo la procura ad litem e non l'atto di opposizione del quale non ha avuto alcuna conoscenza.

Si osserva in proposito che l'inesistenza non consente alcuna possibilità di sanatoria poiché, di fatto, la omessa allegazione alla notifica dell'atto di opposizione comporta, non la mera nullità, ma la inesistenza dell'atto stesso e, quindi, l'insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione in favore della controparte.

Ciò alla luce dei principi affermati dalle sezioni unite della Suprema Corte (con le sentenze 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917), secondo cui l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Malgrado le reiterate contestazioni formulate dalla difesa opponente, in proposito, deve ricordarsi che la costituzione e la comparizione in udienza dell'opposto, invero, non sana l'omessa notificazione dell'atto di opposizione, dovendosi distinguere il caso, come quello di specie, in cui la notificazione sia – del tutto – inesistente da quello di una nullità della stessa.

Nel primo caso, di inesistenza della notificazione, la costituzione della parte, nei cui confronti è stata omessa la notificazione, non vale a sanare il vizio genetico relativo all'instaurazione del rapporto processuale, mentre, nel diverso caso di nullità della notificazione del ricorso, deve ritenersi che possa operare la sanatoria di cui all'art. 164, c. 3 c.p.c.


Ne consegue che errato si appalesa l'assunto difensivo della difesa opponente in merito alla sanatoria verificatasi con la costituzione in giudizio, atteso che la stessa è possibile - come sopra ribadito - solo in caso di nullità della notifica e non di inesistenza, quale l'ipotesi in esame.

Deve osservarsi, tra l'altro, che la mancata conoscenza dell'atto di opposizione ha comportato non solo la violazione del diritto di difesa della parte opposta ma anche, in rito, stante la peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche,


l'ulteriore conseguenza del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto decorso il termine per la rituale notifica dell'opposizione.

Ciò posto, si osserva che la circostanza dell'omessa allegazione dell'atto di opposizione alla notifica, effettuata a mezzo pec, è agevolmente verificabile attraverso l'esame della documentazione depositata da parte opponente nel registro informatico SICID (esame compiuto con l'ausilio del *software* ministeriale in dotazione della scrivente "consolle del magistrato").

In particolare, si riproduce lo "screenshot" della schermata di riferimento relativa alla "busta" della notificazione a mezzo PEC inviata dall'opponente e dal medesimo allegata all'atto di opposizione:



Si riproduce altresì il particolare della schermata in questione laddove risulta evidente che il messaggio di PEC contiene esclusivamente la procura e la relata, mancando invece del tutto l'atto di opposizione:



Orbene dall'esame della rappresentazione grafica sopra riprodotta è di evidente constatazione la fondatezza della eccezione di parte opposta, atteso che dall'esame di quanto sopra riprodotto appare chiaramente che la missiva contenga, come allegati, la sola procura difensiva ma non l'atto di opposizione.

Infondato, poi, si appalesa l'assunto difensivo dell'opponente che l'opposizione proposta potrebbe qualificarsi come opposizione tardiva.

Invero nel caso in esame, il difetto di notifica dell'opposizione – con le richiamate conseguenze giuridiche – consiste in un comportamento processuale imputabile all'opponente; nell'opposizione tardiva il difetto di notifica concerne il decreto ingiuntivo stesso.

Il legislatore, invero, consente al debitore/opponente che intenda negare che il decreto gli sia mai stato validamente notificato oppure intenda dolersi della sola irregolarità della notificazione, deve proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. Civ.

Nel caso in esame il problema della mancata notifica non concerne il decreto ingiuntivo, circostanza che giustificerebbe il debitore opponente e proporre opposizione tardiva, ma riguarda la notifica effettuata dal medesimo opponente.

L'atto di opposizione depositato in atti, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Per effetto della mancata proposizione di un rituale atto di opposizione entro il termine di 40 giorni stabilito dall'articolo 641 del codice di procedura civile, il decreto ingiuntivo n.1557/2017 si ritiene ormai passato in giudicato e ne deve essere dichiarata l'esecutorietà, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 647 del codice di procedura civile.

Le spese di giudizio, per ragioni di equità, possono essere compensate integralmente, tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società B. S.r.l., in persona del legale nei confronti di U. FULVIO, così decide:

- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta;
- dichiara immediatamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1557/2016 emesso dal Presidente del Tribunale di S. Maria C.V.;
- compensa, integralmente, tra le parti, le spese di lite .

S. Maria C.V. 15 giugno 2017

IL GIUDICE

(dr.ssa Ida D'Onofrio)